



Comune di Parma

**REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E  
L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER  
TELECOMUNICAZIONI  
PER TELEFONIA MOBILE E A SERVIZIO DI  
NUOVE TECNOLOGIE STRUMENTALI**

**Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 20/04/2022**

## Sommario

<b>CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>3</b>
<i>Art. 1 - Campo d'Applicazione .....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 - Obiettivi e finalità .....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3 - Definizioni.....</i>	<i>4</i>
<b>CAPO II - CRITERI PER IL CORRETTO INSERIMENTO URBANISTICO DEGLI IMPIANTI .....</b>	<b>6</b>
<i>Art. 4 - Divisione del territorio .....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 5 - Inserimento degli impianti nel Centro Storico.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 6 - Inserimento degli impianti nel paesaggio urbano: territorio urbanizzato ed urbanizzabile .....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 7 - Inserimento degli impianti nel territorio rurale.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 8 - Caratteri tipologici, estetici, percettivi e ambientali degli impianti fissi.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 9 - Installazione su ricettori sensibili e nelle zone in prossimità ad essi: divieti e precauzioni.....</i>	<i>9</i>
<b>CAPO III - REGIME AUTORIZZATORIO E PROCEDURE AUTORIZZATIVE.....</b>	<b>9</b>
<i>Art. 10 – Procedura di autorizzazione degli impianti .....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 11 - Provvedimenti autorizzatori di natura edilizia funzionali all'autorizzazione degli impianti .....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 12 - Provvedimenti autorizzatori di natura sismica funzionali all'autorizzazione degli impianti .....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 13 - Provvedimenti autorizzatori di natura idraulica funzionali all'autorizzazione degli impianti .....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 14 - Procedura di approvazione del Piano annuale complessivo delle installazioni fisse di telefonia mobile .....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 15 - Documentazione da allegare alla proposta di programma annuale delle installazioni fisse per la telefonia mobile.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 16 - Documentazione da allegare per ogni istanza di realizzazione di nuovi impianti fissi .....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 17 - Spese istruttorie impianti fissi e mobili .....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 18 - Messa in esercizio degli impianti fissi .....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 19 - Procedure per impianti mobili/temporanei di telefonia mobile.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 20 - Interventi e adempimenti relativi agli impianti esistenti.....</i>	<i>15</i>
<b>CAPO IV - ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, MONITORAGGIO, VIGILANZA E SANZIONI.....</b>	<b>15</b>
<i>Art. 21 – Informazione ed educazione ambientale e sanitaria .....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 22 - Monitoraggio .....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 23 - Vigilanza.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 24 – Sanzioni.....</i>	<i>16</i>

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Campo d'Applicazione**

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 22 febbraio 2001 n. 36 e s.m.i. “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, disciplina, nel rispetto delle disposizioni e norme sovraordinate, il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di cui al successivo comma 2, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato.
2. Il regolamento si applica alle antenne per la telefonia mobile, stazioni radio base, impianti a bassa potenza, impianti a servizio di nuove tecnologie di trasmissione strumentali e alle relative infrastrutture di sostegno, riportati in seguito nel testo per brevità come “impianti per telefonia mobile” (o più semplicemente “impianti”) pur comprendendo tutte le tipologie e anche le nuove tecnologie.
3. Sono escluse dal campo d'applicazione del presente Regolamento le antenne delle emittenti radio-TV, che sono assoggettate ad altra disciplina.
4. Le disposizioni legislative e regolamentari, o comunque di rango superiore nella gerarchia delle fonti richiamate nel presente regolamento, si intendono automaticamente sostituite, modificate o integrate dalle successive loro abrogazioni, modificazioni ed integrazioni.

### **Art. 2 - Obiettivi e finalità**

1. Il Comune di Parma orienta la propria azione amministrativa, nella materia oggetto delle disposizioni del presente Regolamento, ai seguenti principi ed obiettivi generali:
  - a) applicazione del principio di precauzione e di prevenzione di derivazione comunitaria;
  - b) minimizzazione dell'esposizione della popolazione all'inquinamento elettromagnetico con particolare riferimento alle aree sensibili;
  - c) minimizzazione dell'impatto, anche visivo, relativamente al territorio, al paesaggio, al patrimonio storico, culturale ed ambientale;
  - d) razionale distribuzione degli impianti anche attraverso iniziative di coordinamento delle richieste di autorizzazione presentate dai diversi gestori;
  - e) implementazione della rete mobile di telefonia e di trasmissione dati, in funzione delle esigenze del territorio e della popolazione da servire per l'implementazione delle reti a larga banda di cui i gestori sono licenziatari per conto dello Stato;
  - f) trasparenza dell'informazione e massima partecipazione garantita alla cittadinanza e ai titolari di interessi pubblici o privati, ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, nonché agli organismi di partecipazione previsti dallo Statuto comunale e alle Istituzioni preposte alla tutela della salute e dell'ambiente.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra il Comune può anche segnalare la disponibilità di siti comunali per la realizzazione delle installazioni, privilegiando comunque (anche al di fuori di aree pubbliche) soluzioni di utilizzo plurimo della medesima struttura di sostegno, ove non esistano controindicazioni relative ai livelli di esposizione della popolazione di cui alla legge 22 febbraio 2001 n. 36 e suoi decreti attuativi e di cui all'articolo 9 del presente Regolamento.

### Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

a) *Impianto di telefonia mobile (stazione radio base)*

Si tratta di un apparato ricetrasmittente finalizzato al funzionamento del servizio di telefonia mobile, costituito da antenne e/o collegamenti in ponte radio, nonché dai relativi apparati tecnologici e loro strutture di contenimento (shelter, ecc...) e di sostegno necessari al funzionamento degli stessi.

Gli impianti di telefonia mobile possono essere fissi o mobili. Per impianti mobili si intendono quelli collocati su strutture mobili (carrellati), per la cui installazione e per la cui rimozione non sia necessario alcun intervento strutturale e/o edilizio riguardo la struttura o l'area ospitante l'impianto, considerato nel suo complesso (ivi compresi dunque gli apparati tecnologici).

*a1) Impianti a servizio di nuove tecnologie strumentali*

Si tratta di impianti di potenza contenuta in grado di servire un elevato numero di utenti distribuiti sul territorio, mediante tecnologie con standard UMTS, HSPA, LTE, LTE-TDD e successive evoluzioni, nonché con tecnologie assimilabili e competitive con la tecnologia UMTS e successive, o comunque appartenenti alle nuove tecnologie per la comunicazione elettronica come ad esempio (ma non solo) la tecnologia WI-MAX (standard IEEE 802.16), che copre piccole aree a livello locale ed è prioritariamente indirizzata alle zone in digital divide, o il DVB-H e ulteriori evoluzioni.

*a2) Impianti a bassa potenza*

Si tratta di apparati radioelettrici di reti di comunicazione elettronica con potenza complessiva al connettore d'antenna non superiore a 10 W e dimensioni della superficie radiante non superiore a 0,5 m<sup>2</sup>.

b) *Infrastruttura fisica di sostegno*: si tratta di palo, torre, traliccio o similare con funzione di sostegno per impianti radioelettrici.

c) *Gestore di infrastruttura fisica*: un'impresa ovvero un ente pubblico o organismo di diritto pubblico che fornisce un'infrastruttura fisica destinata al sostegno di antenne per la telefonia mobile e a servizio di nuove tecnologie strumentali

d) *Gestore/i o Licenziatario/i*

Per licenziatario/i, ovvero per gestore/i si intende il soggetto titolare di una licenza, da parte dell'Autorità competente, relativa alla installazione ed alla messa in esercizio di impianti di telefonia mobile

e) *Sito puntuale di localizzazione di un impianto*

Si tratta della specifica ubicazione di un apparato di cui alle lett. a), a1), a2) e b) del presente articolo, identificata mediante estremi catastali, e/o via e numero civico e/o coordinate geografiche espresse nel sistema di riferimento in uso presso gli uffici competenti del Comune di Parma.

f) *Area di ricerca*

Si tratta di un ambito territoriale del raggio di circa 150 m all'interno del quale un gestore si propone di individuare un sito puntuale per l'installazione di un nuovo impianto di telefonia mobile.

g) *Riconfigurazione di un impianto esistente*

Si intende l'effettuazione di interventi modificativi e migliorativi dell'aspetto visivo dell'impianto stesso sia dal punto di vista architettonico che radioelettrico e/o qualunque modifica che riguardi la stazione radio base o l'installazione nel suo insieme, o la riconfigurazione di sistemi radianti per inserimento o sviluppo di nuove tecnologie, o altre parti di impianto connesse al servizio.

h) *Risanamento e bonifica di un impianto esistente*

Per interventi di risanamento e di bonifica di impianti esistenti si intendono le operazioni

condotte sugli impianti stessi o loro parti, ivi compresa la delocalizzazione, in grado di consentire:

1. la riconduzione degli impianti non conformi al rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità ai campi elettromagnetici di cui alla legge 22 febbraio 2001 n. 36 e suoi decreti attuativi;
  2. l'osservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni/segnalazioni/comunicazioni relative a ciascun impianto;
  3. la delocalizzazione degli impianti ubicati su ricettori sensibili o nelle relative aree di pertinenza degli stessi di cui alle successive lettere da n1) a n5) e lettera o) del presente articolo;
  4. la minimizzazione o l'ulteriore riduzione - al di sotto dei valori soglia prescritti e/o consentiti - dei parametri rappresentativi dell'inquinamento elettromagnetico, a carico di ricettori esposti, con particolare riferimento ai ricettori sensibili.
- i) *Programma annuale delle installazioni fisse per la telefonia mobile*  
Si intende l'insieme armonizzato delle proposte relative all'installazione di nuovi impianti fissi o alla modifica di quelli esistenti, riferite ad un determinato anno solare, che i concessionari dei servizi sottopongono all'Amministrazione Comunale, in via preferenziale collegialmente, oppure separatamente. Oltre che siti puntualmente identificati, il Programma annuale può comprendere anche aree di ricerca.
- l) *Piano annuale complessivo delle installazioni fisse di telefonia mobile*  
Il "Piano annuale complessivo delle installazioni fisse di telefonia mobile (di seguito denominato anche "Piano annuale" ovvero "Piano") è l'atto conclusivo contenente le previsioni di installazioni riferite ad un determinato anno, quali definitivamente risultanti dagli esiti dell'istruttoria condotta sulle proposte formulate dai concessionari attraverso il Programma annuale, nonché contenente le controdeduzioni alle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L.R. n. 30/2000 e s.m.i.
- m) *Catasto degli impianti esistenti*  
Si intende l'insieme dell'archivio relativo al censimento degli impianti fissi. Il Catasto degli impianti fissi di telefonia mobile è istituito presso l'ARPAE, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 30/2000 e s.m.i.
- n) *Ricettori sensibili*  
Ai sensi del presente Regolamento, in attuazione delle disposizioni della L.R. 30/2000, sono da considerarsi ricettori sensibili:
- n.1) le attrezzature sanitarie e le relative aree di pertinenza;
  - n.2) le attrezzature assistenziali e le relative aree di pertinenza;
  - n.3) le attrezzature scolastiche, compresi gli asili nido, e le relative aree di pertinenza;
  - n.4) le aree verdi attrezzate;
  - n.5) le zone di parco classificate A e le riserve naturali come definite ai sensi della L.R. 6/2005; le strade panoramiche e segmenti stradali paesaggisticamente da tutelare definiti nella Tavola CTG 02 del PSC, le aree di rispetto panoramico e ambientale come definite nella Tavola CTG 02 del PSC e le zone di particolare interesse paesaggistico ambientale come definite nella tavola CTG 02 del PSC, o nella Cartografia di riferimento di nuovi strumenti urbanistici vigenti.
  - n.6) gli edifici di valore storico architettonico e monumentale.
- o) *Aree di pertinenza di ricettori sensibili*  
Per area di pertinenza delle attrezzature e/o edifici e/o complessi edilizi, di cui alle lett. da n.1) a n.6), si intende un'area recintata in dotazione esclusiva alle sopraccitate attrezzature/edifici, all'interno della quale l'accesso del pubblico è normalmente vietato o limitato da sbarramenti, cancelli e/o dispositivi di controllo. Mancando l'area di pertinenza, il riferimento è costituito dalle pareti perimetrali dell'edificio o complesso edilizio.  
Per le fattispecie di cui alla lett. n.5) l'area di pertinenza coincide con quella destinata a parco o riserva naturale.

p) *Zone in prossimità di ricettori sensibili*

Per zona in prossimità - o adiacenza - di ricettori sensibili, di cui all'art. 9 comma 2 della L.R. n. 30/2000 e della lettera n) del presente articolo, si intende una fascia territoriale esterna al ricettore sensibile e alla relativa area di pertinenza di spessore pari a m 150, che può essere aumentato relativamente ai ricettori di cui alle lett. n.5) e n.6) su motivata proposta del competente Settore Pianificazione formulata all'interno del procedimento autorizzatorio , per fattori di intrusione visiva.

## **CAPO II - CRITERI PER IL CORRETTO INSERIMENTO URBANISTICO DEGLI IMPIANTI**

### **Art. 4 - Divisione del territorio**

1. Coerentemente con quanto previsto dal P.S.C., il territorio del Comune di Parma, ai fini della pianificazione relativa alla installazione degli impianti di telefonia mobile, sia fissi che mobili, viene suddiviso in zone omogenee, nel seguente modo:
  - a) centro storico come definito nella relativa Disciplina Particolareggiata;
  - b) territorio urbanizzato e urbanizzabile non ricompreso nelle aree di cui al punto a);
  - c) territorio rurale.
2. Tutti gli impianti di telefonia mobile sono equiparati per legge alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16 del DPR 380/2001 e sono pertanto potenzialmente compatibili con tutte le zone urbanistiche del territorio, secondo le indicazioni ed i criteri localizzativi e di inserimento del presente regolamento.
3. Il gestore, nella redazione del proprio Programma annuale (ove di norma dovuto) <sup>1</sup> , sia esso presentato collegialmente ovvero separatamente, deve seguire e adeguarsi alla norme di cui agli articoli 5, 6 e 7, motivando puntualmente le proprie scelte di localizzazione che il Comune valuterà secondo i criteri localizzativi preferenziali di cui all'art. 8. Resta fermo il potere dell'Amministrazione Comunale di prescrivere una localizzazione alternativa a quella identificata dal gestore, motivandola adeguatamente sulla base dei criteri localizzativi di cui sopra, considerando anche l'esigenza di copertura del territorio dei segnali radioelettrici.

### **Art. 5 - Inserimento degli impianti nel Centro Storico**

1. L'ambito territoriale individuato come zona di centro storico nella Disciplina Particolareggiata costituisce oggetto di particolare tutela e salvaguardia in considerazione delle sue caratteristiche storiche, architettoniche ed urbanistiche. Nel centro storico non potranno dunque essere installati nuovi impianti, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2.
2. Nel centro storico sono ammesse le installazioni che, con soluzioni tecnologiche innovative (ad esempio: microcelle, picocelle, microstazioni, etc.), garantiscano bassi impatti radioelettrici ed il minimo impatto visivo-paesaggistico-ambientale, comunque nel rispetto di quanto previsto dalla Disciplina Particolareggiata per il centro storico.
3. Nel centro storico è inoltre ammessa la riconfigurazione delle installazioni esistenti su edifici con eventuale potenziamento finalizzato alla co-localizzazione (co-siting) coi concessionari attualmente esclusi, purchè l'operazione venga eseguita con la revisione delle strutture in stretta relazione con il contesto in cui sono inserite e le cui variazioni dimensionali siano contenute entro le limitazioni di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 259/03 e s.m.i.

---

<sup>1</sup> “Con l’indicazione “ove di norma dovuto” si intende quanto indicato nella DGR 1138/2008, art. 8, di seguito riportato: in considerazione del fatto che le reti di telefonia mobile sono state completate e che le richieste avanzate dai gestori in questi ultimi anni hanno riguardato singole installazioni, per zone a limitata copertura, e riconfigurazioni di impianti esistenti, per le medesime trovano applicazione le procedure previste per le singole installazioni. Quanto riportato trova conferma anche nelle indicazioni regionali relative agli “operatori infrastrutturati” di cui al Prot. RER n. 766869 del 14/12/2017”

4. Tutti gli interventi ammessi nel centro storico dovranno essere inseriti dai concessionari nella loro proposta di Programma annuale, ove dovuto, sia esso congiunto sia esso presentato singolarmente, e seguiranno le procedure e le modalità previste per l'approvazione del Piano annuale delle installazioni.
5. Nel centro storico non sono in ogni caso ammessi vani tecnici e apparati tecnologici su coperture e terrazzi. Non è permessa la creazione di superfetazioni architettoniche per il mascheramento degli impianti e delle strutture accessorie ancorché provvisorie o temporanee. Compatibilmente con la tenuta statica della struttura, le infrastrutture di sostegno dovranno essere tali da limitare al minimo l'impatto visivo; sono pertanto vietati i tralici e da evitare, quando possibile, stralli e tiranti.

#### **Art. 6 - Inserimento degli impianti nel paesaggio urbano: territorio urbanizzato ed urbanizzabile**

1. Il territorio urbanizzato e urbanizzabile è identificato nella Cartografia di progetto del PSC – Tavola CPT3 – o nella Cartografia di riferimento di nuovi strumenti urbanistici vigenti, da cui è da ritenersi escluso il centro storico come individuato all'art. 5.
2. Previa verifica della fattibilità statica ed elettromagnetica, nel territorio urbanizzato le installazioni dovranno essere presentate, possibilmente in co-siting, in localizzazioni secondo il seguente ordine preferenziale:
  - a) sulle coperture di edifici pubblici;
  - b) sulle coperture di edifici privati direzionali e terziari;
  - c) su infrastrutture di sostegno esistenti, di proprietà di altri gestori, utilizzate per il sostegno di impianti già autorizzati;
  - d) in aree di proprietà pubblica, privilegiando localizzazioni nelle cui immediate vicinanze non vi sia una reiterata permanenza umana superiore alle quattro ore;
  - e) in zone per la viabilità e relative fasce di rispetto e in grandi spazi a verde sempre in prossimità delle stesse. Ciò nel rispetto delle norme di sicurezza stradale e secondo una progettazione integrata col contesto urbanistico di riferimento, nonché, ove possibile, sfruttando arredo urbano già esistente ovvero apparati tecnologici e di illuminazione;
  - f) in zone industriali e/o artigianali e/o per attrezzature tecnologiche, e/o in aree attrezzate per lo sport e la ricreazione, in aree adibite a parcheggio, ove può essere ammissibile anche la realizzazione dei vani tecnici fuori terra.
  - g) sulle coperture di altri edifici privati.
3. Ove tecnicamente possibile, i vani tecnici dovranno essere posti all'interno di edifici o di aree cortilizie e, comunque, in modo che non ne sia consentita la visibilità da strade e spazi pubblici, anche attraverso il mascheramento tramite l'impianto di essenze verdi coerenti con il contesto di riferimento.
4. Nel territorio urbanizzabile, e quindi nel caso di aree assoggettate a strumenti urbanistici attuativi, la localizzazione è consentita, nelle aree pubbliche o di cessione, se nei piani sono state previste apposite aree per l'installazione di tali infrastrutture o se la loro localizzazione non incide sugli standard minimi di parcheggio o verde.

Nelle aree edificate e nei lotti edificabili la localizzazione è normalmente non prevista fatto salvo per le richieste di installazione che risultino compatibili con la disciplina degli art. 5 e 6 commi 2 e 3.

#### **Art. 7 - Inserimento degli impianti nel territorio rurale**

1. Il territorio rurale è identificato nella cartografia di progetto del PSC – Tavola CPT3, o nella Cartografia di riferimento di nuovi strumenti urbanistici vigenti.
2. Nel territorio rurale, l'inserimento di nuovi impianti deve essere proposto, possibilmente in co-siting, secondo il seguente ordine preferenziale:

- a) in aree pubbliche o destinate ad usi di pubblica utilità o in prossimità di altri sistemi tecnologici esistenti.
  - b) in zone per la viabilità e relative fasce di rispetto e grandi spazi a verde sempre in prossimità di esse. Ciò nel rispetto delle norme di sicurezza stradale e secondo una progettazione integrata col contesto urbanistico di riferimento, nonché, ove possibile, sfruttando arredo urbano già esistente (ad esempio rotonde) ovvero apparati tecnologici e di illuminazione.
3. Gli impianti comunque non devono costituire ingombro tale da alterare l'orizzonte visivo e gli spazi aperti su porzioni di campagna interessate da elementi tipici.
  4. Nel territorio rurale l'impianto e i vani tecnici dovranno essere schermati visivamente attraverso siepi e alberature costituite da specie autoctone anche, ove possibile, mediante l'utilizzo di sistemi a verde già presenti sul territorio.

### **Art. 8 - Caratteri tipologici, estetici, percettivi e ambientali degli impianti fissi**

1. Qualunque sia la localizzazione individuata dal gestore secondo la disciplina di cui ai precedenti artt. 5, 6 e 7, gli impianti inseriti nei Programmi annuali delle installazioni fisse per la telefonia mobile (ove di norma dovuti) vengono sottoposti, nell'ambito dell'istruttoria volta all'approvazione del Piano annuale, alla valutazione degli impatti relativi al paesaggio e al patrimonio storico, culturale e ambientale secondo criteri mirati al corretto insediamento urbanistico e alla minimizzazione dell'impatto visivo, ferma restando la necessità di richiedere ai concessionari l'utilizzo della migliore tecnologia possibile in grado di garantire il necessario servizio di telefonia.
2. Nell'individuazione dei siti e nelle scelte progettuali, i gestori e i progettisti dovranno tenere conto dei seguenti criteri di inserimento dandone riscontro nella documentazione progettuale:
  - a) lontananza da recettori sensibili di cui all'art. 3 da lett. n.1) a lett. n.5);
  - b) densità abitativa nell'intorno del sito;
  - c) concentrazione di impianti per sito;
  - d) ingombro della sezione della struttura;
  - e) innalzamento dell'antenna rispetto ai manufatti preesistenti;
  - f) alterazione del profilo dello skyline;
  - g) lontananza da monumenti;
  - h) visibilità all'uscita da monumenti;
  - i) visibilità da percorsi turistici;
  - j) visibilità da luoghi pubblici;
  - k) visibilità dai principali elementi della viabilità;
  - l) mitigazione.
3. Nella valutazione dei criteri di cui al precedente comma 2, per ogni impianto o installazione - sia relativamente ai supporti che ai corpi emittenti, che agli shelters, che agli interventi di mitigazione e inserimento paesaggistico - l'Amministrazione Comunale perseguirà il massimo livello di compatibilità e di armonizzazione con lo specifico contesto urbano o extraurbano di previsto inserimento. A tal fine i gestori dovranno valutare, caso per caso, utilizzando la miglior tecnologia disponibile, in fase progettuale: forma, dimensione, materiali, colore, e collocazione specifica dell'installazione per minimizzare l'intrusione visiva e renderne meglio accettabile la percezione anche attraverso interventi di mascheramento, salvo quanto previsto al successivo comma 5.
4. Nel caso di localizzazione su edifici esistenti, i gestori dovranno inoltre tenere conto della conformazione architettonica dell'edificio prescelto, in particolare e compatibilmente con la fattibilità strutturale, armonizzando la posa in opera degli apparati emittenti, con eventuali elementi singolari emergenti dalla copertura (vani scale, torri ascensori, ringhiere di terrazzi, sottotetti, etc.).
5. Non sono comunque consentiti, salvo eccezioni che dovranno essere considerate caso per caso e motivate dall'Amministrazione in fase di approvazione del Piano annuale, interventi di

mitigazione tramite installazione di “finti camini”, “finti alberi” o mediante l'applicazione di pannelli di mascheramento su pali o tralicci.

#### **Art. 9 - Installazione su ricettori sensibili e nelle zone in prossimità ad essi: divieti e precauzioni**

1. È vietata la previsione e l'installazione di impianti fissi per la telefonia mobile sui ricettori sensibili e nelle relative aree di pertinenza di cui al precedente art. 3 lettere da n.1) a n.5).
2. La localizzazione di nuovi impianti sui siti di cui al precedente art. 3 lettera n.6) vale a dire:
  - edifici di valore storico-architettonico e monumentale assoggettati al vincolo diretto di cui alla parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e
  - edifici classificati di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale in base alle previsioni degli strumenti urbanistici comunalideve avvenire con le modalità di cui all'art. 9 commi 3 e 4 della L.R. 30/2000 e s.m.i.
3. La localizzazione di nuovi impianti in prossimità delle aree di cui al comma 1 e in corrispondenza e prossimità delle aree di cui al comma 2 avviene perseguendo obiettivi di qualità che minimizzano l'esposizione ai campi elettromagnetici in tali aree. In considerazione della maggior vulnerabilità delle zone in prossimità di ricettori sensibili, i gestori possono valutare l'opportunità, prima della presentazione delle istanze di nuova installazione in tali zone, di presentare una richiesta di valutazione preventiva ai sensi della L.R. 15/2013 e s.m.i.
4. A maggior tutela di tali luoghi/attrezzature, il Comune, con il supporto di ARPAE o di Società specializzate, ha la facoltà di realizzare opportune campagne di misura, per verificare i valori di campo elettromagnetico presenti presso il sito sensibile, in particolar modo in caso di installazioni all'interno della zona di prossimità di cui all'art. 3 lettera p).

### **CAPO III - REGIME AUTORIZZATORIO E PROCEDURE AUTORIZZATIVE**

#### **Art. 10 – Procedura di autorizzazione degli impianti**

1. Le procedure di autorizzazione degli impianti sono definite dal D.lgs n. 259/2003 e s.m.i.
2. La presentazione delle istanze deve avvenire con modalità telematiche allo SUAPE tramite il portale regionale Accesso Unitario o sua evoluzione.
3. Le istanze dovranno essere complete della documentazione prevista per Legge, della “scheda ARPAE” generata dal catasto SRB e anche dell'eventuale specifica modulistica e documentazione di settore in materia di paesaggio, beni culturali, sismica, comprensive di attestazione di avvenuto versamento dei diritti di segreteria, pena l'improcedibilità delle istanze.
4. Le istanze devono comprendere le verifiche in materia edilizia, urbanistica e sismica, che sono assorbite e integrate dalle procedure speciali in materia di impianti di telecomunicazione di cui al comma 1.
5. Dopo l'accertamento, da parte dello Sportello Unico, della completezza formale della documentazione presentata, lo Sportello avvia il procedimento istruttorio di cui al D. Lgs. n. 259/03 e provvede a dare pubblicità dell'avvenuta presentazione mediante:
  - pubblicazione per 15 giorni di un avviso all'Albo pretorio on-line del Comune;
  - pubblicazione del medesimo avviso in una apposita sezione del sito internet comunale, limitatamente alle nuove installazioni.
6. L'autorizzazione concernente l'installazione e la messa in esercizio degli impianti può intervenire:
  - a) in seguito all'approvazione da parte della Giunta Comunale del “Piano annuale complessivo delle installazioni fisse di telefonia mobile” di cui all'art. 14, ove di norma dovuto;
  - b) al di fuori del procedimento di approvazione del “Piano annuale complessivo delle installazioni fisse di telefonia mobile”, nelle ipotesi indicate nel seguente art. 11.
7. Gli interventi relativi a nuovi impianti fissi non puntualmente localizzati in sede di Programma

annuale devono comunque essere progettati secondo i precedenti articoli 5, 6 e 7, tenuto conto dei criteri di inserimento di cui all'art. 8 e i divieti richiamati all'art. 9.

8. Per sopraggiunta grave e non sanabile incompatibilità di natura urbanistica, con provvedimento motivato il Comune può revocare l'autorizzazione rilasciata.
9. La perdita della concessione di esercizio del servizio di telefonia da parte del concessionario comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 8 della L.R. n. 30/2000.

#### **Art. 11 - Provvedimenti autorizzatori di natura edilizia funzionali all'autorizzazione degli impianti**

1. Per l'installazione di antenne, di apparati a microcella e di apparecchiature su edifici, strutture, infrastrutture e/o apparati tecnologici esistenti, ovvero per la collocazione di apparecchiature rimovibili in locali esistenti, o in aree cortilizie di edifici esistenti o in area pubblica, l'autorizzazione di cui all'art. 8 della L.R. n. 30/2000 e all'art. 10 del presente Regolamento comprende i titoli di natura edilizia, appropriati alla consistenza dell'intervento proposto e funzionali all'installazione e all'esercizio degli apparati e degli impianti.
2. Tutte le opere direttamente funzionali all'installazione e all'esercizio di impianti e apparati, comprensivi di corpi emittenti, supporti degli stessi e apparecchiature a terra, shelters (quali la collocazione di pali, torri faro, e dispositivi di illuminazione, la realizzazione di modifiche interne di locali esistenti, la costruzione di recinzioni, etc., nonché la costruzione di eventuali vani o locali interrati o fuori terra finalizzati all'accoglimento delle apparecchiature tecnologiche) sono comunque assoggettate alla verifica di conformità rispetto a quanto previsto dal Regolamento Urbanistico Edilizio comunale.
3. L'installazione di nuove SRB, eventuali sopraelevazioni e ogni ulteriore intervento in elevazione dovrà essere sottoposto alla preventiva verifica preliminare dei potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea tramite apposita procedura sul portale ENAC.
4. L'installazione di impianti su edifici aventi la copertura in cemento-amianto è concessa solo previa bonifica della copertura nel rispetto delle disposizioni normative in materia.

#### **Art. 12 - Provvedimenti autorizzatori di natura sismica funzionali all'autorizzazione degli impianti**

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le nuove installazioni a terra e ubicate sul patrimonio immobiliare esistente, comprese quelle di sopraelevazione di infrastrutture esistenti e le varianti sostanziali ai progetti presentati. La variante al progetto è da considerare sostanziale quando comporta variazioni degli effetti dell'azione sismica o delle resistenze delle strutture o della loro duttilità, così come indicato in appositi atti di indirizzo della Giunta regionale.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo le installazioni dichiarate dal progettista abilitato "prive di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità" ai sensi dell'art. 94-bis del d.P.R. 380/2001. Tale dichiarazione è contenuta nell'asseverazione che accompagna obbligatoriamente l'istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 44 ovvero la presentazione della SCIA ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 259/2003 per l'installazione e/o la modifica di infrastrutture per impianti radioelettrici. All'asseverazione devono essere allegati gli elaborati tecnici, analitici o grafici, atti a dimostrare che l'intervento è privo di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, così come indicato in appositi atti di indirizzo della Giunta regionale.
3. I lavori relativi all'installazione delle infrastrutture non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione sismica o l'attestazione di avvenuto deposito del progetto esecutivo delle strutture nei casi previsti dalla vigente norma regionale per la riduzione del rischio sismico.
4. L'istanza di autorizzazione ovvero la presentazione della SCIA per l'installazione e/o la modifica di infrastrutture per impianti radioelettrici è corredata, a scelta del committente, da una

delle seguenti documentazioni:

- a) istanza di autorizzazione sismica preventiva o denuncia di deposito del progetto esecutivo delle strutture, corredate dalla relativa documentazione;
  - b) indicazione del progettista abilitato che cura la progettazione strutturale dell'intero intervento e una dichiarazione di quest'ultimo che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonché una relazione tecnica che illustri le scelte progettuali operate per assicurare l'integrazione della struttura nel progetto architettonico, corredata dagli elaborati grafici relativi agli schemi e alle tipologie della stessa struttura. I contenuti di tale documentazione sono definiti dalla Giunta regionale con apposito atto di indirizzo.
5. Le varianti non sostanziali che si intendano introdurre alle opere previste nel progetto strutturale originario devono essere in ogni caso presentate prima dell'ultimazione dei lavori strutturali nella forma e con gli allegati previsti in appositi atti di indirizzo della Giunta regionale.
  6. Nei casi e nei tempi previsti dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni e in ossequio al d.P.R. 380/2001, ultimate le parti della costruzione che incidono sulla sicurezza strutturale della stessa, il Direttore dei lavori strutturali dell'intero intervento ne dà comunicazione allo Sportello Unico e deposita la relazione a strutture ultimate, corredata dalla relativa documentazione, di cui una copia viene trasmessa al Collaudatore, il quale procede a depositare il certificato di collaudo statico.
  7. Le opere non possono essere messe in esercizio prima dell'effettuazione del collaudo statico o, nei casi previsti dal d.P.R. 380/2001, dalla presentazione della dichiarazione di regolare esecuzione/attestazione di rispondenza resa dal Direttore dei Lavori strutturali dell'intero intervento.

#### **Art. 13 - Provvedimenti autorizzatori di natura idraulica funzionali all'autorizzazione degli impianti**

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le nuove installazioni a terra e sul patrimonio immobiliare esistente, comprese quelle di sopraelevazione di infrastrutture in essere e le varianti sostanziali ai progetti presentati.
2. Per quanto concerne la protezione da eventi alluvionali e la relativa progettazione idraulico-idrogeologica delle infrastrutture di cui al comma precedente, gli interventi dovranno essere realizzati in conformità con la deliberazione di G.R. 1300/2016 e s.m.i. dove previsto dalla cartografia e dalla identificazione del territorio (Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del piano di gestione del rischio di alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi dell'art. 58 elaborato n. 7 - norme di attuazione - e dell'art. 22 elaborato n. 5 - norme di attuazione - del progetto di variante al PAI e al PAI Delta adottato dal Comitato Istituzionale Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 5/2015) e il RRI - Regolamento di gestione del Rischio Idraulico - allegato alle NTA del Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Parma.

#### **Art. 14 - Procedura di approvazione del Piano annuale complessivo delle installazioni fisse di telefonia mobile**

1. In considerazione del fatto che le reti di telefonia mobile sono state completate (D.G.R. n. 1138/2008 art. 8) e che le richieste avanzate dai gestori negli ultimi anni hanno riguardato solo singole installazioni, per zone a limitata copertura, nonché riconfigurazioni di impianti esistenti, per le medesime trovano applicazione le procedure di legge previste per le singole installazioni di cui agli articoli da 10 a 13 del presente regolamento.
2. Ove invece di norma dovuto il Programma annuale delle installazioni fisse, questo deve essere presentato al Comune dai gestori, in via preferenziale collegialmente ovvero separatamente, entro il 30 settembre di ogni anno, con la documentazione di legge, come ribadito all'art. 15 del presente Regolamento.

3. Nella proposta di Programma, sia essa collegiale che separata, i gestori devono motivare la necessità di presentare nuove installazioni e la impossibilità di utilizzare quelle già esistenti ai fini di una adeguata copertura territoriale del segnale radioelettrico, nonché motivare le scelte di localizzazione, secondo quanto stabilito agli artt. 5, 6 e 7 del presente Regolamento sulla base inoltre dei criteri di cui all'art. 8.
4. Il programma annuale si intende presentato quando si è accertata la rispondenza formale della relativa documentazione tecnico amministrativa alle disposizioni del presente regolamento. Tale verifica, il cui esito positivo deve essere attestato con determinazione del competente dirigente del Settore Tutela Ambientale, deve essere operata nei 45 giorni successivi al termine stabilito per la presentazione del programma.  
Il Comune può procedere immediatamente alla pubblicazione del Programma, escludendo le istanze incomplete, ovvero concedere ai concessionari interessati ulteriori 15 giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In ogni caso il deposito del Programma deve intervenire, a cura del Settore Tutela Ambientale, non oltre i 30 giorni dalla data di inoltro in via telematica, o dalla data di ricevimento della documentazione integrativa. I termini per la presentazione di osservazioni da parte dei cittadini e di tutti coloro che hanno diritto decorrono comunque dalla data dell'effettiva possibilità di accesso alla documentazione relativa al programma unificato concernente le proposte di tutti i gestori.
5. Dopo l'accertamento, da parte del dirigente del Settore Tutela Ambientale, della rispondenza formale della documentazione prodotta dai gestori ai sensi del precedente comma 3, le proposte di Programma di ogni gestore, complete di tutta la documentazione di cui all'art. 15, vengono pubblicate su un'apposita sezione del sito internet comunale. Del deposito è data notizia alla cittadinanza mediante avviso pubblicato per 30 giorni all'Albo Pretorio on-line del Comune.
6. I titolari di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni e comitati e comunque chi ne abbia interesse, entro il termine di cui al precedente comma 3, possono presentare osservazioni nei confronti del Programma. Il termine decorre, comunque, dalla data in cui il Comune abbia effettivamente e materialmente reso possibile l'accesso alla documentazione.
7. Contemporaneamente, e comunque dopo l'accertamento della rispondenza formale della documentazione prodotta collegialmente, ovvero separatamente dai gestori, il Settore Tutela Ambientale inoltra le proposte di Programma di ogni gestore, complete della documentazione allegata, ad ARPAE, AUSL e agli uffici interni coinvolti per la definizione dei pareri tecnici preventivi di rispettiva competenza.
8. ARPAE effettuerà le valutazioni tecniche preventive di cui alla L.R. n. 30/2000, e AUSL si esprimerà sulla compatibilità sanitaria, anche mediante un unico parere comprensivo delle valutazioni su ciascuna proposta di installazione. Il Settore Pianificazione Territoriale si esprimerà sulla compatibilità urbanistica delle localizzazioni proposte, rilevando anche le zone nelle quali le installazioni siano vietate ai sensi della L.R. n. 30/2000 e del precedente art. 9.
9. Il Settore Tutela Ambientale, cui la documentazione presentata dai gestori è pervenuta secondo quanto previsto al precedente comma 3, si esprimerà sulle localizzazioni proposte dai gestori alla luce dei criteri localizzativi preferenziali di cui ai precedenti artt. 5, 6 e 7. Il medesimo parere del Settore dovrà comprendere la valutazione sui possibili impatti relativi al paesaggio e al patrimonio storico, culturale ed ambientale degli impianti proposti, secondo i criteri di cui al precedente art. 8.
10. Una volta acquisiti i pareri di ARPAE, AUSL e degli uffici interni coinvolti, il Settore Tutela Ambientale, espresso il proprio parere ai sensi del precedente comma 8, visionati tutti gli altri pareri tecnici, formulate le controdeduzioni alle osservazioni presentate nel corso della pubblicazione delle proposte di Programma, formula alla Giunta Comunale una proposta di deliberazione per l'approvazione del Piano Comunale delle installazioni fisse della telefonia mobile.
11. Il Piano è approvato con atto della Giunta Comunale, comprensivo delle eventuali controdeduzioni alle osservazioni presentate e delle eventuali modifiche, prescrizioni e/o

integrazioni apportate d'ufficio ai sensi dell'art. 8 comma 7, della L.R. n. 30/2000. Approvato il Piano, il Settore Tutela Ambientale trasmette la relativa delibera di Giunta agli uffici interni coinvolti, nonché ai gestori.

12. Ove la delibera di approvazione del Piano contenga delle prescrizioni, ovvero richieda ai gestori integrazioni e/o modifiche (ivi compresa la delocalizzazione e/o la condivisione degli impianti), i gestori dovranno presentare, oltre a quanto previsto dal comma precedente, tutta la documentazione integrativa necessaria.
13. Nel caso in cui siano stati inseriti nel Piano impianti ricadenti su aree e/o edifici pubblici di proprietà comunale, il Settore Patrimonio dovrà provvedere a realizzare i necessari adempimenti per il rilascio delle eventuali concessioni, mettendosi a tal fine in contatto con il gestore interessato.
14. E' vietato presentare progetti relativi ad interventi estranei alla pianificazione annuale durante il periodo di esame e istruttoria del Piano annuale, con decorrenza dall'inizio del deposito e conclusione alla data di esecutività del provvedimento di approvazione del Piano medesimo.

#### **Art. 15 - Documentazione da allegare alla proposta di programma annuale delle installazioni fisse per la telefonia mobile**

1. La documentazione prevista dalla legge per la presentazione del Piano annuale deve essere presentata al Settore Tutela Ambientale tramite la PEC del Comune.
2. Ai fini della tutela della segretezza dei dati industriali il gestore può organizzare gli elaborati di progetto in più fascicoli, in modo da mantenere separati i dati per i quali può eventualmente richiedere, formalmente, l'esonero dalla pubblicizzazione. Non sarà comunque possibile escludere dalla pubblicizzazione il progetto architettonico della stazione radio base e le stime circa i livelli di campo elettrico generati dall'impianto.

#### **Art. 16 - Documentazione da allegare per ogni istanza di realizzazione di nuovi impianti fissi**

1. Il gestore interessato alla realizzazione dell'installazione deve presentare ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento, presso lo Sportello Unico la domanda di autorizzazione/SCIA/Comunicazione del singolo impianto. Tali pratiche dovranno essere formulate secondo l'appropriato provvedimento autorizzatorio e risultare conformi a quanto previsto dal Regolamento Urbanistico Edilizio vigente.
2. Il gestore deve altresì fornire copia del contratto in base al quale ha la disponibilità dell'immobile o del terreno su cui intende realizzare l'installazione.  
Nel caso di aree di proprietà pubblica, la concessione può essere acquisita all'interno del procedimento unico di autorizzazione o separatamente. Nel caso in cui venga presentata istanza unica, i termini per il rilascio dell'autorizzazione unica (ambientale ed edilizia) iniziano a decorrere una volta perfezionata la titolarità dell'area, ovvero con la stipula del contratto di concessione permanente da parte del Settore Patrimonio. Nel caso in cui invece sia presentata separatamente, è necessario presentare prima l'istanza di concessione permanente e, una volta conseguita la concessione, sia pure subordinata a clausola risolutiva, presentare l'istanza di autorizzazione unica. La titolarità dell'area è in ogni caso condizione vincolante al fine di ottenere il rilascio della predetta autorizzazione unica.
3. L'Amministrazione ha sempre facoltà di procedere a verifiche e controlli, anche a campione, sia attraverso l'esame diretto e dettagliato degli atti che dovranno essere prontamente esibiti dall'interessato.
4. Dal un punto di vista sismico e idraulico vale quanto riportato agli artt. 12 e 13 del presente regolamento.

#### **Art. 17 - Spese istruttorie impianti fissi e mobili**

1. Alla presentazione di Programmi Annuali delle installazioni, delle singole istanze di autorizzazione, delle SCIA e delle Comunicazioni, si applicano solo oneri o canoni stabiliti per legge.

La presentazione dei Programmi, ove dovuti, o delle singole pratiche allo Sportello Unico è subordinata al versamento:

- dei diritti di segreteria stabiliti annualmente dal piano tariffario del Comune ai sensi del combinato disposto degli articoli 151 e 172 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – e s.m.i;
- del rimborso forfetario per spese istruttorie pratiche sismiche ai sensi della D.G.R. n. 1934 del 19/11/2018;
- del C.U.P. (canone unico patrimoniale) ove dovuto.

E' inoltre dovuto ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 259/03 e s.m.i il contributo per le spese relative al rilascio del parere ambientale da parte di ARPAE, purchè quest'ultimo venga reso nei termini di legge. Tale contributo, quando ne ricorrono le condizioni, viene fatturato direttamente dall'Agenzia.

2. Le tariffe comunali sono pubblicate sul sito del Comune nelle apposite sezioni.

### **Art. 18 - Messa in esercizio degli impianti fissi**

1. I gestori sono tenuti a presentare la “Comunicazione di messa in funzione dell'impianto ai sensi art. 8 DGR n. 1138/2008” tramite il “Catasto regionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” attivato presso ARPAE, in cui i gestori di telefonia mobile dovranno inserire i dati degli impianti.
2. I gestori sono tenuti a comunicare allo Sportello Unico:
  - l'inizio dei lavori dell'impianto (allegando la documentazione sismica di cui all'art. 12, comma 3, se non già presentata, e altra eventuale documentazione di cui si è comunicato il differimento della presentazione);
  - il deposito del certificato di collaudo statico o, nei casi previsti, la presentazione della dichiarazione di regolare esecuzione o attestazione di rispondenza;
  - la fine dei lavori, entro il termine massimo di 15 giorni dalla fine degli stessi, che deve avvenire entro 12 mesi dalla ricezione del provvedimento abilitativo.
3. Qualora l'intervento di installazione abbia comportato modifiche non autorizzate rispetto agli elaborati presentati al momento della domanda presentata, l'impianto si intenderà non autorizzato.
4. Al momento della messa in esercizio il gestore dell'impianto dovrà dotare sia gli apparati tecnici (shelter o armadi impianti) che il basamento di supporto del centro radioelettrico (ad esempio il palo, il traliccio, le paline, etc.) di una targhetta leggibile in cui sia indicato il nominativo del gestore, la data di messa in esercizio e il numero di autorizzazione unica o di pratica nel caso di installazioni effettuate con SCIA o Comunicazione.

### **Art. 19 - Procedure per impianti mobili/temporanei di telefonia mobile**

1. Agli impianti mobili/temporanei di telefonia mobile si applica quanto previsto dall'art. 47 del D.Lgs. n. 259/03 e s.m.i.
2. Entro i termini di cui alla disciplina richiamata al comma 1, l'impianto mobile dovrà essere rimosso. La mancata rimozione si configura come installazione non autorizzata e come tale soggetta alle sanzioni di cui al successivo art. 24.
3. Gli impianti di cui al presente articolo sono tenuti al rispetto dei limiti e al perseguimento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità vigenti per l'esposizione ai campi elettromagnetici e sottostanno agli stessi divieti e prescrizioni di cui all'art. 9, purché aventi le caratteristiche riconducibili agli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi dell'art. 94-bis del d.P.R. 380/2001 e s.m.i così come individuate da appositi

atti di indirizzo della Giunta regionale.

### **Art. 20 - Interventi e adempimenti relativi agli impianti esistenti**

1. Gli interventi sugli impianti esistenti oggetto delle disposizioni del presente Regolamento possono essere:
  - a) la riconfigurazione;
  - b) la dismissione o cessazione.Per le riconfigurazioni come definite dall'art. 3 comma 1 lett. g) del presente Regolamento, si rimanda alla disciplina generale dettata dal D.Lgs. n. 259/03 e s.m.i..
2. Il concessionario che intenda dismettere impianti fissi deve presentare presso lo Sportello Unico una CILA prima dell'effettuazione dell'intervento, indicando la data di inizio dei lavori. Alla comunicazione il concessionario dovrà allegare la documentazione appropriata alla consistenza edilizia dell'intervento richiesto, secondo quanto previsto dal Regolamento Urbanistico Edilizio vigente, in particolare indicando le modalità, i termini e/o i limiti secondo i quali intende procedere alla riduzione in pristino dei siti.
3. Lo Sportello Unico potrà disporre adempimenti e interventi integrativi, ove necessario.
4. Una volta ultimati gli interventi di dismissione e cessazione, il gestore dovrà:
  - dare comunicazione di fine lavori allo Sportello Unico;
  - disattivare l'impianto sul catasto regionale degli impianti fissi di telefonia mobile di cui all'art. 11 della L.R. n. 30/2000 e s.m.i.

## **CAPO IV - ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, MONITORAGGIO, VIGILANZA E SANZIONI**

### **Art. 21 – Informazione ed educazione ambientale e sanitaria**

1. Il Comune, anche coordinandosi con gli altri Organi tecnici (in particolare con ARPAE ed AUSL), potrà organizzare periodicamente delle campagne informative volte alla sensibilizzazione della cittadinanza sul tema dell'elettromagnetismo, illustrando ai cittadini gli sviluppi della scienza sugli eventuali effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici e le buone norme comportamentali. In particolare dovrà essere data priorità alla sensibilizzazione verso le fasce giovanili, anche mediante dibattiti ed attività guidate all'interno delle istituzioni scolastiche.
2. In considerazione di quanto riportato all'art. 14 comma 1, il Comune chiede ai gestori, entro il 30 gennaio di ogni anno, una documentazione conoscitiva contenente le ipotesi di intervento che verranno attuate nell'anno in esame. In considerazione della rapida evoluzione dei sistemi e delle esigenze di trasmissione e comunicazione, il Comune può richiedere anche in corso d'anno ai gestori un aggiornamento di tale documentazione conoscitiva. Nella documentazione conoscitiva prodotta dai gestori deve essere indicato il nominativo e i recapiti di un referente per eventuali esigenze del Comune.
3. Sul sito del Comune verrà realizzata e mantenuta aggiornata un'apposita sezione informativa sui campi elettromagnetici anche mediante apposito richiamo all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" nella sottosezione "informazioni ambientali".
4. Il Settore Tutela Ambientale comunica alla Commissione Ambiente, con cadenza semestrale, un aggiornamento sullo stato delle installazioni, un riepilogo degli esposti/segnalazioni ricevuti e delle misurazioni effettuate e un aggiornamento sullo stato delle tecnologie. La documentazione eventualmente presentata alla Commissione ambiente dall'Assessore e/o dal Settore tutela ambientale viene trasmessa anche ai/responsabili degli organismi di partecipazione di quartiere previsti nello Statuto del Comune.

## **Art. 22 - Monitoraggio**

1. Oltre alle verifiche di cui all'art. 9 comma 4, il Settore Tutela Ambientale, al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'art. 2, gestisce le segnalazioni e gli esposti pervenuti in tema di presunto inquinamento elettromagnetico e i conseguenti monitoraggi e verifiche.
2. Le attività di monitoraggio sono effettuate senza preavviso nei confronti dei gestori e saranno svolte da ARPAE ovvero da tecnici di riconosciuta esperienza selezionati dal Settore.
3. Parte delle risorse per il monitoraggio dovranno essere garantite da una adeguata percentuale delle spese di istruttoria di cui all'art. 17. Il pagamento delle spese di istruttoria è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 10.

## **Art. 23 - Vigilanza**

1. Il Comune, avvalendosi di ARPAE, di AUSL e del Comando di Polizia Locale, ciascuno per le proprie competenze, provvede alla verifica della conformità degli impianti rispetto al progetto e alle condizioni e prescrizioni previste nell'autorizzazione relativa agli impianti medesimi. Provvede altresì a verificare la veridicità delle dichiarazioni depositate dai gestori, anche tramite misurazioni aggiornate del campo elettromagnetico prodotto dagli impianti.
2. I dati risultanti dall'attività di controllo potranno essere utilizzati dall'AUSL per studi epidemiologici, per le iniziative di educazione sanitaria di cui al precedente art. 21, per attività di monitoraggio e di valutazione degli effetti dell'esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici prodotti dagli impianti.

## **Art. 24 – Sanzioni**

1. In caso di violazioni amministrative a norme nazionali e regionali, l'organo accertatore applica le sanzioni previste dalla Legge.
2. Nel caso di violazioni a norme regolamentari, si applicano le sanzioni previste dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.